



*Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali*

GABINETTO

Circolare n. 42/2002

Prot. 4865

COPIA

Roma, 5 APR 2002

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti  
delle Direzioni Generali

Ai Soprintendenti regionali

Ai Dirigenti delle  
Soprintendenze territoriali di  
settore

Ai Direttori delle biblioteche  
pubbliche di Stato

Ai Direttori degli archivi di  
Stato

Al Presidente  
del Servizio di Controllo  
interno

Al Comandante Generale  
Carabinieri Tutela Patrimonio  
Artistico

SEDE

1. La circolare n. 138 prot. 19233 in data 20 dicembre 2001 ha suscitato perplessità, che meritano chiarimenti, nonché apporti collaborativi, che appare utile comunicare.

1.1. Anzitutto, da più parti è stata segnalata la necessità, talvolta ineludibile, che le funzioni di responsabile del procedimento vengano mantenute in capo al dirigente.

Ciò può avvenire per ragioni diverse. Tra le più ricorrenti, l'insufficienza numerica dei funzionari tecnici, la loro indisponibilità a ricoprire l'incarico, la particolare delicatezza di quest'ultimo in relazione alle caratteristiche dell'intervento,

all'esperienza necessaria ed al livello professionale dei soggetti incaricati della direzione tecnica, alla natura degli interlocutori ai quali è affidata l'esecuzione dei lavori.

In proposito occorre precisare che nel sottolineare come la concentrazione nel dirigente dei compiti di responsabile del procedimento debba essere evitata, ci si riferiva all'ipotesi in cui il dirigente, pur avendo la possibilità (vale a dire, non ricorrendo valide ragioni ostative, quali quelle suindicate) di distribuire tra i funzionari della struttura diretta gli incarichi disponibili, li mantenga a sé.

In simili ipotesi, si verifica effettivamente una patologica concentrazione di funzioni che può renderne problematico lo svolgimento concreto, determinare la sottoutilizzazione delle risorse umane, impedire l'alterità di ruoli necessaria a fini di garanzia della correttezza, completezza e responsabilità dei processi decisionali, così vanificando le previsioni di legge sulla figura del responsabile unico.

Diversamente, non va certo valutato con disfavore il mantenimento di alcuni incarichi da parte del dirigente, in presenza di ragioni che rendono inopportuna la nomina di un funzionario, a seguito della (motivata) considerazione della situazione organizzativa e delle peculiarità dei singoli appalti.

1.2. I rapporti con la figura del funzionario delegato richiedono una definizione più puntuale.

Il dirigente, nell'ordinamento vigente, è individuato in base al possesso della qualifica ed alla preposizione ad un ufficio di livello dirigenziale mediante specifico contratto individuale.

Se l'accreditamento dei fondi ai sensi dell'art. 7 della legge 237/1993 viene disposto a favore di un dirigente, la posizione di funzionario delegato da questi rivestita rileva sotto il profilo contabile, ma non incide sulle competenze nel procedimento di appalto per quanto riguarda la nomina del responsabile unico. In questa ipotesi, la posizione dirigenziale legittima il funzionario delegato a nominare il responsabile, o a mantenere per sé l'incarico, secondo quanto sopra esposto.

Se invece il funzionario delegato non è in possesso della qualifica dirigenziale (come in molti casi avviene nei settori degli Archivi e delle Biblioteche), non può essere assimilato al dirigente per quanto concerne la competenza a nominare il responsabile del procedimento. Occorre infatti tener conto che gli effetti della individuazione del responsabile concorrono, in modo significativo, a concretizzare la responsabilità per risultati del dirigente preposto all'ufficio nel cui ambito di competenza ricade l'appalto, e che tale individuazione comporta valutazioni anche di carattere personale. Considerato che il funzionario delegato (preposto ad una struttura operativa, ma non dirigente) svolge compiti in buona parte coincidenti con quelli del responsabile unico, appare fisiologico che ad esso venga, di regola, attribuito anche l'incarico di responsabile unico.

1.3. E' stata segnalata dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, la conferma di un orientamento interpretativo dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che merita particolare attenzione.

L'art. 7, comma 5, del D.P.R. 554/1999, prevede che "In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite ai responsabili del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare".

La disposizione -oltre ad una imprecisione terminologica (i termini "ufficio tecnico", "struttura", "servizio", possono determinare incertezze una volta riferite agli

organigrammi delle diverse Amministrazioni)- è testualmente suscettibile di una duplice interpretazione.

Il suo ambito di applicazione, infatti, può essere riferito ai soli comuni di piccole dimensioni e, nell'ambito degli appalti posti in essere da tali enti locali, soltanto quelli di importo inferiore ai 300.000 Euro e privi delle caratteristiche indicate alla lettera h), succitata (in sintesi: particolare complessità, difficoltà realizzativa o rilevanza tecnologica).

Ma può anche essere riferito agli appalti dei comuni di piccole dimensioni nonché -la congiunzione viene intesa, questa volta, in senso alternativo e non cumulativo- agli appalti al di sotto della soglia di valore e privi delle caratteristiche suindicate, da qualsiasi Amministrazione affidati,

Tale seconda interpretazione è stata accolta dall'Autorità di vigilanza nella determinazione n. 10/2001, ove si afferma che la possibilità di individuare il responsabile del procedimento nel responsabile della struttura competente per l'appalto, "è quella relativa ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o per appalti di importo inferiore a 300.000 euro, sempre che non si tratti di realizzazione di opere di speciale complessità".

Nella citata determinazione, viene anche precisato che il caso più ricorrente di particolare necessità, tale da giustificare il ricorso a detta forma di individuazione del responsabile, "sarà proprio quello in cui l'ente aggiudicatore non abbia nel proprio organico altri tecnici con i titoli professionali richiesti dall'art. 7, comma 4, del regolamento".

L'interpretazione esposta è stata confermata, in risposta ad una puntuale richiesta di parere della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, con nota del Direttore generale dell'Autorità prot. 42963 in data 31 luglio 2001.

Sembra che l'orientamento riportato -che mantiene comunque un certo grado di opinabilità- possa incrementare significativamente (soprattutto nel settore degli Archivi e delle Biblioteche) la possibilità di far fronte ai compiti derivanti dalla legge Merloni, in presenza di risorse professionali non di rado insufficienti.

Riguardo all'applicazione dell'art. 7, comma 5, nel senso suindicato, si segnala in ogni caso :

- l'opportunità di ricorrere alla possibilità offerta dalla norma laddove non siano altrimenti utilizzabili le professionalità tecniche richieste dalla normativa in via prioritaria (sia pure intendendo il requisito in un'accezione ampia e contestualizzata, cioè con riferimento ai contenuti dello specifico appalto da effettuare, come è stato precisato nella circolare n. 138/2001);

- la necessità di indicare espressamente la non utilizzabilità di diverse professionalità, fin dal momento dell'individuazione del responsabile del procedimento.

d'ordine del Ministro

il Capo di Gabinetto

(Cons. Mario Ciaccia)

